

## **PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE**

**N° 7/2016 DEL 15 APRILE 2016**

### **DISPONIBILE IL MODELLO PER EVITARE L'ADDEBITO IN BOLLETTA DEL CANONE RAI SE NON DOVUTO**

Provvedimento Agenzia Entrate 45059/2016

L'Agenzia Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva da utilizzare per il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi.

Il modello può essere utilizzato dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale per dichiarare:

- “ la non detenzione di un apparecchio TV da parte dei componenti della famiglia anagrafica;
- “ la non detenzione, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31.12.2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento (art. 10 co. 1 del RDL 246/38);
- “ il fatto che il canone non deve essere addebitato in un'utenza elettrica intestata al dichiarante poiché dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica (di cui va comunicato il codice fiscale);
- “ il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva già resa in precedenza.

La dichiarazione sostitutiva può essere resa anche da un erede in relazione alle utenze elettriche intestate ad un soggetto deceduto.

La dichiarazione sostitutiva va presentata annualmente, in via telematica o mediante spedizione, con una copia di un documento di riconoscimento valido, in plico raccomandato senza busta.

In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio TV, presentata via posta dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016, ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2016.

Attenzione:

- “ si ricorda che per apparecchio TV si intende un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (articolo 1 del R.D.L. n. 246 del 1938);
- “ in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.

Modello, istruzioni ed ulteriori approfondimenti sono disponibili on line:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Canone+Rai/>

### **DECORRENZA DEL REGIME FORFETTARIO PER I CONTRIBUENTI MINIMI**

Circolare Agenzia Entrate n. 12/E dell'8 aprile 2016

L'art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190 del 2014 ha introdotto, dal 1° gennaio 2015, il regime forfettario e ha abrogato tutti i precedenti regimi di favore riservati alle attività economiche di ridotte dimensioni. Il comma 88 del suddetto art. 1 ha, tuttavia, riconosciuto ai soggetti che nel 2014 applicavano il regime fiscale di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del d.l. n. 98 del 2011), la possibilità di continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età+. Analoga facoltà è riconosciuta anche a coloro che si sono avvalsi della proroga del regime di vantaggio disposta dal comma 12 undecies dell'art. 10 della legge n. 11 del 2015 di conversione del d.l. 192 del 31 dicembre 2014.

### **PUBBLICATI ELENCHI E IMPORTI 5 PER MILLE 2014**

Sono stati pubblicati sul sito internet dell'Agenzia Entrate <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/ArchivioSchedeAdempimento/Schede%2badempimento%2b2014/Richiedere%2b2014/Iscrizione%2belenchi%2b5%2bper%2bmille%2b2014/Elenchi%2b5xmille2014/Elenchi%2bammessi%2bed%2besclusi%2b5xmille%2b2014/> gli elenchi con i dati relativi al numero delle preferenze, espresse nelle dichiarazioni dei redditi 2013 per la destinazione del 5 per mille, e agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio.

Ricordiamo che il 31 marzo 2016 si sono invece aperte, per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, le iscrizioni online per il 5 per mille 2016, da effettuarsi utilizzando i canali telematici gestiti dall'Agenzia, Entratel e Fisconline.

Il termine ultimo per l'iscrizione è il 9 maggio 2016.

Entro il 14 maggio 2016 sarà pubblicata online la versione provvisoria degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio.

Nel caso in cui gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche rilevino la presenza di eventuali errori di iscrizione, potranno chiederne la correzione entro il 20 maggio. Una volta corretti gli errori, la pubblicazione degli elenchi aggiornati scatterà il 25 maggio.

### **SCONTRINO DI CHIUSURA GIORNALIERA OLTRE LE ORE 24.00**

*Circolare Agenzia Entrate n. 12/E del 4 aprile 2016*

Gli esercizi pubblici che protraggono la loro attività oltre le ore 24, come ad esempio i bar o i ristoranti, possono stampare lo scontrino di chiusura giornaliera, anziché entro le 24 di ciascun giorno, al termine di effettivo svolgimento dell'attività, con riferimento alla data di inizio della giornata.

Pertanto, lo scontrino di chiusura emesso (a titolo esemplificativo) alle ore 02:00 del 10 gennaio può essere annotato come corrispettivo del 9 gennaio.

### **BONUS MOBILI PER COPPIE UNDER 35**

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione, destinata alle giovani coppie che comprano una casa da destinare ad abitazione principale nell'anno 2016, per l'acquisto di nuovi mobili. Sono inoltre prorogate le detrazioni collegate al recupero del patrimonio edilizio e quelle per l'acquisto di mobili per il relativo arredo.

Il nuovo bonus mobili è destinato alle coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni. All'interno della giovane coppia è necessario che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età o che li compia nell'anno 2016.

La nuova detrazione è prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l'acquisto di mobili nuovi e destinati all'arredo dell'abitazione principale della giovane coppia, ad eccezione di quelle per l'acquisto di grandi elettrodomestici.

### **OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO**

La circolare dell'Agenzia Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016 ha ribadito che le cessioni di beni effettuate da contribuenti in regime forfetario nei confronti di soggetti economici dell'UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, bensì operazioni interne e sulle fatture deve essere indicata la dicitura "non costituisce operazione intracomunitaria ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, D.L. n. 331/1993", con conseguente esenzione dall'iscrizione nell'archivio VIES e dalla compilazione dei modelli Intrastat.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.